Commune de
Rhêmes-Saint-Georges
Comune di
Rhêmes-Saint-Georges
REGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19

OGGETTO :
MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)

L'anno **duemilaventidue** addì **ventisei** del mese di **maggio** alle ore **diciotto** e minuti **trenta** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco, con avvisi scritti e debitamente recapitati a ciascun Consigliere, si è riunito, in sessione straordinaria e in seduta di prima convocazione, il **CONSIGLIO COMUNALE.**

Sotto la Presidenza della Sig.ra **THERISOD NELLA - SINDACO** sono convenuti i Signori Consiglieri:

COGNOME e NOME	PRESENTE
THERISOD NELLA - Sindaco	Sì
FERROD ANDREA - Vice Sindaco	Sì
OREILLER DIDIER - Consigliere	Sì
PARISET SIMON - Consigliere	Giust.
PELLISSIER HILLARY - Consigliere	Sì
TREU LUCIANA - Consigliere	Sì
AYMONOD HENRI - Consigliere	Giust.
CHABOD IVO - Consigliere	Sì
STELLA LORENZO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	2

Il Presidente, essendo legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO : MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:
- la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”;
- lo Statuto comunale, in particolare l’art. 12 relativo alle competenze del Consiglio;

VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il Codice regionale di comportamento dei dipendenti pubblici;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- Deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 22.03.2021 avente a oggetto “Approvazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza - Triennio 2021/2023”;
- Deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 10.01.2022 avente a oggetto “Conferma per l’anno 2022 della validità del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza - Triennio 2021/2023”;
- Deliberazione del Consiglio comunale n. 60 del 27.12.2021 avente a oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 e del DUP semplificato”;
- Deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 10.01.2022 avente a oggetto “Approvazione del piano delle performance 2022/2024”;
- Deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 10.01.2022 avente a oggetto “Controllo di gestione - Approvazione del piano esecutivo di gestione 2022/2024”;

VISTO il decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

PREMESSO CHE:
- l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «*le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*»;
- l’art. 1 comma 639 della Legge n. 147/2013 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’entrata in vigore della IUC, imposta unica comunale composta dai seguenti tributi: imposta municipale propria (IMU), Tassa sui Rifiuti (TARI) e Tassa per i Servizi Indivisibili (TASI);
- l’art. 1, comma 682 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la disciplina per l’applicazione della IUC;
- l’art. 1, comma 702 della Legge n. 147/2013, fa salva la potestà regolamentare degli Enti locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;
- l’art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 che stabilisce che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI (commi da 639 a 714 con particolare riferimento ai commi da 641 a 668);

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) approvato con con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30.03.2016;

VISTO il D.Lgs. n. 116/2020 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio) entrato in vigore il 1° gennaio 2021 che ha modificato il D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale, c.d. TUA) con particolare riguardo all'art. 183 (Definizioni) per la nuova definizione di rifiuto urbano, speciale, pericoloso;

CONSIDERATO che nella nuova definizione di rifiuti urbani rientrano "*i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies*" che sostituiscono i rifiuti speciali assimilati agli urbani della normativa previgente;

TENUTO CONTO che:

- ai sensi della suddetta normativa sono rifiuti speciali, ai sensi dell'art. 184, comma 3 lett.a) del TUA, i rifiuti che si producono sulle superfici destinate ad attività agricole e connesse, nonché, ai sensi dell'art. 184, comma 3, lett. b), g), i), i rifiuti delle attività di costruzione e demolizione, di recupero e smaltimento rifiuti e i veicoli fuori uso. Le superfici su cui insistono le predette attività non possono conferire alcun rifiuto al servizio pubblico e sono escluse dalla tassa in quanto produttive solo di rifiuti speciali. Restano invece tassabili le superfici (mense, uffici, servizi) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti, con le attività di cui all'art. 184, comma 3;
- ai sensi del combinato disposto dell'art. 183 e dell'art. 184 del TUA i rifiuti della produzione sono sempre e tutti speciali a prescindere dalla tipologia merceologica e della prevalenza rispetto agli urbani, in quanto le attività industriali con capannoni di produzione non compaiono nell'elenco di cui all'allegato L-quinquies. Detti rifiuti non sono conferibili al pubblico servizio e sono generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, che sono pertanto escluse dalla tassa. Per le aree industriali non di produzione (diverse da quelle in cui si trasforma la materia) vigono invece le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani;
- il potere comunale di assimilazione si intende abrogato per l'entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020;
- è stata inoltre introdotta e disciplinata la facoltà per l'utente non domestico di optare per operatori diversi dal gestore pubblico (art. 198, comma 2-bis del D.Lgs. 152/2006). L'art. 30, comma 5 del D.L. n. 41/2021, convertito nella Legge n. 69/2021, prevede che «(...) *La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo*».

VISTA la Circolare dal Ministero della transizione ecologica (MiTE) in condivisione con il Ministero delle finanze (MeF) n. 37259 del 12/04/2021 (D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116. Chiarimenti su alcune problematiche anche connesse all'applicazione della TARI di cui all'art. 1 commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.) con cui, tra l'altro, al punto A) (Coordinamento con l'art. 238 del TUA e il comma 649 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 in merito alla TARI) chiariscono che la riduzione della quota variabile prevista dall'art. 1, L 147/2013 comma 649 deve essere riferita a qualunque processo di recupero, non solo il riciclo, al quale i rifiuti sono avviati;

VISTO il comma 5-quinquies dell'articolo 3 del D.L. n. 228/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 15/2022 che testualmente recita: «*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 possono approvare i piani finanziari*

del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno»;

TENUTO CONTO che il decreto-legge 50/2022 cd. "Decreto Aiuti e Investimenti" ha prorogato il termine per l'approvazione delle tariffe TARI e del regolamento relativo entro il 31 maggio 2021;

RITENUTO quindi necessario modificare il regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI), inserendo l'articolo 18ter per disciplinare le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e dimostrino di averli avviati al recupero, che di seguito si riporta:

ART. 18ter - Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito nella Legge n. 69/2021, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali o delle aree, con decorrenza immediata. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.

4. *Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.*

ATTESO che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. 214/2011, i Comuni sono tenuti ad inviare le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie

di rispettiva competenza al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della sua pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/1998;

DATO ATTO che in fase istruttoria del presente provvedimento è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147*bis* del TUEL, come dimostrato dai sottostanti pareri di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, di copertura finanziaria e di regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del TUEL, cui fa rinvio l'art. 49*bis* comma 2 della l.r. n. 54/1998;

VISTO il parere favorevole di legittimità espresso dal segretario comunale ai sensi dell'art. 49*bis* comma 1 della l.r. n.54/1998;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi con votazione palese;

DELIBERA

1. di modificare il regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30.03.2016 inserendo il seguente articolo:

ART. 18ter - Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

5. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

6. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

7. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito nella Legge n. 69/2021, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella com con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali o delle aree, con decorrenza immediata. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.

8. *Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.*

2. di dare atto che le definizioni e le disposizioni del Regolamento TARI si intendono aggiornate alle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 116/2020 e ai chiarimenti forniti dalla Circolare dal Ministero della transizione ecologica (MiTE) in condivisione con il Ministero delle finanze (MeF) n. 37259 del 12/04/2021;

3. di dare atto che il nuovo Regolamento entrerà in vigore, per le modifiche apportate, dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell'articolo 53 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388;

4. di trasmettere, per i dovuti adempimenti, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, entro il termine del 14 ottobre 2022, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;

5. di trasmettere la presente deliberazione al Servizio Entrate Locali dell'Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis.

****

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Segretario comunale, ai sensi degli art. 49 e 147*bis* del TUEL e dell'art. 49*bis*, comma 2, della l.r. n. 54/1998 esprime parere favorevole in merito alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa;

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Lucia VAUTHIER)

PARERI CONTABILI

Il Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi degli art. 49 e 147*bis* del TUEL, dell'art. 49*bis*, comma 2, della l.r. n. 54/1998, e come disciplinato dall'art. 5 del Regolamento comunale di contabilità, attesta la copertura finanziaria ed esprime parere favorevole di regolarità contabile;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott.ssa Lucia Maurizia THERISOD)

PARERE LEGITTIMITA'

Il Segretario comunale, ai sensi dell'art. 49*bis*, comma 1, della l.r. n. 54/1998, esprime parere favorevole di legittimità;

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Lucia VAUTHIER)

VISTO per il PTPCT

Ai sensi del PTPCT 2021-2023;

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Lucia VAUTHIER)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
THERISOD NELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ss a Lucia VAUTHIER

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale a partire dal 30/05/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 52*bis* della l.r. 7 dicembre 1998, n. 54.
Reg. Albo Pretorio n. 232

Rhêmes-Saint-Georges, lì 30/05/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ss a Lucia VAUTHIER

E S E C U T I V I T A'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/05/2022, ai sensi dell'art. 52*ter* della l.r. 7 dicembre 1998, n. 54.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ss a Lucia VAUTHIER

	Adempimenti di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"
	Art. 15 - incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (allegare curriculum vitae professionista)
	Art. 23 - provvedimenti amministrativi
	Art. 23 – comma 1 - compilazione griglia per quanto riguarda: ____*Autorizzazione o concessione;* ____*Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;* ____*Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;* ____*Accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche;*
	Artt. 26 e 27 - concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (di importo superiore a 1.000,00 € nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario)
	Art. 37 - contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – pubblicazione
	Art. 37 - contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – aggiornamento dati AVCP